



Corso di studi  
DEONTOLOGIA E ORDINAMENTO PROFESSIONALE

# I RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA

21 aprile 2008  
Avv. Laura Marini  
Avv. Fabrizio Ariani

**Il primo nemico dell'avvocato è  
il cliente**

**Ma se rispettiamo le regole,  
non avremo nulla da  
temere!**

# I pilastri del rapporto professionale



# Art. 35 (rapporto di fiducia):

- E il primo pilastro del rapporto professionale
  - **Fiducia** significa reciproca lealtà e chiarezza di comportamenti tra avvocato e cliente, mediante un equilibrio di rapporto che non può subire alterazioni
- L'avvocato deve mantenere estraneità rispetto alla posizione del cliente: non è un paradosso, ma la condizione indispensabile per la più efficiente difesa e per la massima professionalità
- L'avvocato non può sostituirsi nelle scelte e nelle valutazioni economiche del cliente, né ha un diritto autonomo al proseguimento della lite quando la volontà del cliente non è conforme

# segue: Art. 35 (rapporto di fiducia):

- L'avvocato non può intrattenere con il cliente rapporti di natura commerciale o patrimoniale che possano influire sul rapporto professionale
- L'incarico può essere conferito da terzi, ma con il consenso della parte assistita
  - Cliente: colui che stipula il contratto di prestazione d'opera
  - Parte assistita: colui che rilascia il mandato difensivo
- Necessità di contatto diretto con la parte assistita, quanto meno nella fase di sottoscrizione del mandato

# Art. 35

## casistica

- Difesa di cliente facente parte di organizzazione collettiva: non è consentito far da tramite fra il primo e la seconda
- Incarichi ricevuti da terzi:
  - Autentica di firma senza accertare l'autenticità
  - Consegna di somme al terzo intermediario
- Rapporti economici con il cliente:
  - Prestiti di denaro dal cliente o a favore del cliente
  - Vendita di immobile con suddivisione dell'utile con il cliente
  - Indurre il cliente ad intestare fittiziamente un immobile e negare successivamente la simulazione
  - Ricevere procura da persona anziana e disporre dei beni della stessa seguendola volontà di terzo estraneo al mandato

# Art. 36 (autonomia del rapporto):

- È il secondo pilastro del rapporto professionale
  - Una volta conferito il mandato compete all'avvocato ogni scelta di natura tecnica
  - L'avvocato non deve suggerire al cliente iniziative fantasiose, temerarie, pretestuose, strumentali o illecite
  - Parimenti l'avvocato non deve farsi imporre dal cliente iniziative analoghe
  - L'avvocato non deve eseguire gli *ordini del cliente*, perché non è una *coscienza a nolo*
  - Deve perciò rifiutare il mandato ogniqualvolta il cliente manifesti pretese inaccettabili e, se il mandato è in corso, rinunziarvi

# Art. 36

## casistica

- Permettere al cliente di intromettersi nella redazione di atti e nella partecipazione alle udienze
- Assunzione in proprio di obbligazioni del cliente
- Anticipazione al cliente di somme da percepire dalla controparte
- Rendersi acquirente fittizio all'asta di beni del cliente, con denaro di questi
- Consigliare ed istigare il cliente ad apporre la firma di defunto, al fine di riscuotere un risarcimento
- Pagamenti illeciti in nome del cliente
- Ipotesi varie di favoreggiamento nel processo penale: comportamenti estranei alla difesa tecnica, 'solidarietà anomala' con l'assistito

# Art. 38 (inadempimento al mandato):

- Il mancato, ritardato o negligente adempimento del mandato costituisce illecito
  - Canone I: diligenza del difensore d'ufficio
- Non va confusa la responsabilità civile con la responsabilità disciplinare:
  - l'errore professionale comporta normalmente solo responsabilità civile, anche per colpa lieve
  - la responsabilità disciplinare presuppone la sussistenza di particolari comportamenti, ad esempio abituali, o ingannevoli al fine di occultare la condotta illecita

# Art. 38

## casistica

- Aver comunicato l'esito favorevole di giudizio mai iniziato e richiesto la procura per l'appello per iniziare il primo grado
- Pretesti fantasiosi per occultare il mancato promovimento di iniziative giudiziarie
- False informazioni al cliente e/o al dominus per occultare omissioni
- Sistemica inerzia nell'assolvimento degli incarichi ricevuti
- Mancata presenza in udienza, con conseguenti decadenze o altri fatti che determinino l'esito negativo della causa
- Decorso dei termini per l'appello senza previa informativa al cliente

# ART. 39 – Astensione dalle udienze.

- L'avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.
  - I. L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.
  - II. Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l'avvocato che se ne dissocia non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.

# Art. 40 (obbligo di informazione):

- Obbligo tipico del contratto di mandato (art. 1712 c.c.)
  - Obbligo di informazione preventiva, al momento del conferimento del mandato, su natura, tempi e costi delle iniziative da intraprendere
  - Obbligo di informazione continuativa, nel corso dell'espletamento del mandato, in particolare sulla necessità del compimento di atti particolari per evitare effetti negativi
  - L'informazione deve essere vera e corretta

# Art. 40

## casistica

- Omessa informazione dell'esito negativo della causa e passaggio in giudicato della sentenza
- Conclusione di transazione all'insaputa del cliente
- Non fornire al cliente tutte le informazioni utili alle decisioni necessarie per la propria tutela
- Omessa informazione dell'evoluzione processuale e delle scelte tecniche eseguite
- Omessa informazione sul termine di prescrizione
- False informazioni sullo stato della causa o sull'esito della stessa

# Art. 41 (gestione di denaro altrui):

- Obblighi tipici del contratto di mandato (artt. 1713-1714 c.c.)
- Obbligo di diligenza nella gestione
- Obbligo di rendiconto
- Canone I: costituisce illecito (grave) trattenere oltre il necessario somme di denaro ricevute per il cliente
- Anche il ritardo ingiustificato costituisce illecito disciplinare

# Art. 41

## casistica

- Omesso rendiconto di somme ricevuto e/o di somme erogate per conto del cliente
- Omessa trasmissione al cliente di somme ricevute anche a titolo di competenze legali
- Non è illecito mettere a disposizione del cliente le somme presso il proprio studio
- Ritardata consegna di somme oltre il tempo tecnicamente necessario
- Rifiuto di mostrare al cliente gli assegni ricevuti da compagnia di assicurazione
- Appropriazione di somme detenute a titolo fiduciario
- L'appropriazione si presume nel caso in cui il professionista non sia in grado di rendere il conto

## Art. 42 (restituzione dei documenti):

- Obbligo di restituzione alla parte dei documenti ricevuti quando vi sia richiesta
  - Facoltà di trattenere copie solo ai fini della tassazione della notula
- Costituisce illecito subordinare la restituzione del fascicolo e/o dei documenti al pagamento degli onorari
- Non costituisce illecito rifiutare la consegna di scrittura transattiva, qualora l'avvocato sia depositario fiduciario e non vi sia il consenso della controparte

# Art. 43 (richiesta di pagamento):

- Possibilità di chiedere anticipi sul compenso commisurati alla quantità ed alla complessità dell'incarico
  - Obbligo di tenere la contabilità delle spese (canone I)
  - Divieto di richiedere compensi sproporzionati (canone II)
  - Divieto di chiedere compenso maggiore di quello indicato (canone III)
- Divieto di condizionare il versamento di somme alla parte assistita al riconoscimento di propri diritti o a particolari prestazioni: ipotesi di particolare gravità, che può costituire reato

# Art. 44 (compensazione):

- Diritto di trattenere le somme ricevute
  - **a rimborso delle spese**, dandone avviso al cliente
  - anche a titolo di **onorari**, quando via sia il consenso del cliente
  - anche a titolo di **onorari** quando si tratta di somme liquidate in sentenza e non corrisposte dal cliente
  - ovvero quando sia già stata formulata richiesta di pagamento accettata dal cliente
- **In ogni altro caso**, obbligo di mettere immediatamente a disposizione del cliente le somme riscosse

# Art. 45 (accordi sul compenso):

- Norma aggiunta a seguito della L. c.d. Bersani
  - Possibilità di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi, fermo il divieto dell'art. 1261 c.c.
  - Art. 1261 c.c.: *Divieto di cessione – "...gli avvocati non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria ... nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni"*

# Art. 46 (azioni contro la parte assistita):

- Diritto di agire contro il cliente per il pagamento dei compensi, **previa rinuncia al mandato**
- Divieto di azioni vessatorie e/o minacce
- Divieto di azioni plurime e/ sproporzionate
- L'avvocato può valersi di notizie apprese nel corso del mandato, nei limiti necessari alla propria tutela
- Strumenti tipici:
  - Procedimento speciale ex L. 794/42 (per prestazioni giudiziali civili)
  - Ricorso per ingiunzione (previa tassazione della notula)
  - Giudizio ordinario

# Art. 47 ( rinuncia al mandato):

- Diritto dell'avvocato a rinunciare al mandato, anche senza giusta causa (art. 85 cpc in deroga all'art. 2237 c.c.)
- In caso di rinuncia, obbligo di preavviso adeguato e di informazione per non pregiudicare la difesa
- Se il cliente non provvede alla nomina di nuovo difensore (artt. 85 cpc e 107 cpp) l'avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza (permane solo l'obbligo di informazione delle comunicazioni ricevute)
- Se il cliente è irreperibile, la rinuncia deve essere comunicata con raccomandata al domicilio anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto

# Art. 47

## casistica

- La sussistenza dei giustificati motivi (art. 11 L.prof.) è demandata al giudizio insindacabile dell'avvocato
- Costituisce illecito l'abbandono di difesa in udienza senza preavviso
- Il preavviso al cliente deve essere inequivocabile, tempestivo e reso con mezzi idonei al raggiungimento dello scopo
- La rinuncia al mandato non deve comportare alcun pregiudizio né processuale né sostanziale per il cliente
- Caso particolare: costituisce illecito la riassunzione del mandato, dopo averne significato alla controparte la rinuncia, e, senza darne notizia alla stessa controparte, coltivare la causa a cui quest'ultima non aveva più interesse